

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
e di LAVORO AUTONOMO
REGIME AGEVOLATO

di Paolo Adriano Stella

Premessa

La Finanziaria 2001 introduce due regimi forfetari: uno per le nuove iniziative d'impresa e di lavoro autonomo e l'altro per le attività cosiddette marginali.

In particolare l'articolo 13 della L. 23.12.2000, n. 388, prevede un particolare regime fiscale agevolato a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo: **le persone fisiche** che intraprendono una **nuova attività ai sensi degli articoli 49 e 51 del Tuir**, possono avvalersi **per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi**, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, pari al **10%** del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi, rispettivamente dell'articolo 50 o dell'articolo 79 dello stesso Tuir.

Imposta sostitutiva dell'IRPEF

Il reddito in esame essendo soggetto ad imposta sostitutiva **non partecipa** alla determinazione del **reddito complessivo Irpef** e pertanto, come chiarito dalla C.M. 3.1.2001, n. 1/E, **non costituisce base imponibile** per l'applicazione delle **addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche**. Per contro, **rimangono inalterati** gli obblighi in materia di **Iva e Irap**.

Accertamento e riscossione

In merito all'accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

relativi all'imposta sostitutiva, **si applicano**, in quanto **compatibili**, le disposizioni in materia di **imposte sui redditi**. In particolare nei confronti dei soggetti che usufruiscono del regime agevolato in esame senza averne i requisiti, **si rendono applicabili le sanzioni** di cui all'art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF 9452] in materia di **infedele dichiarazione**.

Requisiti soggettivi

Il particolare regime agevolativo si rende applicabile:

- alle persone fisiche;
- alle aziende familiari: in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell'impresa.

Non è pertanto fruibile da parte delle società e delle associazioni.

Il regime in esame, inoltre, **non è compatibile** ma (viceversa) **alternativo** con il **regime forfetario** di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, L. 23.12.1996, n. 662 [CFF 1557].

Requisiti oggettivi

Per fruire del beneficio è necessario che:

- il contribuente **non abbia esercitato** negli ultimi **tre anni**, attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; **non fanno decadere** il beneficio l'eventuale pre-

cedente svolgimento di un'attività di **praticantato obbligatoriamente** prevista ai fini dell'esercizio di arti o professioni ovvero **l'eventuale apertura** di un numero di partita IVA a cui non sia seguito **l'effettivo esercizio** di un'attività imprenditoriale, artistica o professionale;

- l'attività da esercitare **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro **dipendente o autonomo**, anche sotto forma di **collaborazione coordinata e continuativa** (fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria);
- **l'ammontare dei compensi** di lavoro autonomo realizzati nel corso dell'anno ovvero l'**ammontare dei ricavi nel caso di prestazioni di servizi, non superi lire 60 milioni**;
- l'ammontare dei **ricavi realizzati** nel corso dell'anno, nel caso di imprese aventi per oggetto **attività diverse** rispetto a quelle del punto precedente, **non superi** il valore di lire **120 milioni**;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto (si pensi ad esempio al caso di cessione d'azienda), l'ammontare dei relativi **ricavi realizzati** alla formazione del **reddito complessivo**. Ne consegue che l'imposta sostitutiva dell'Irpef **non considera detrazioni e oneri deducibili** normalmente fruibili da parte dei contribuenti.

servizi oppure 120 milioni per le imprese che esercitano altre attività;

- siano regolarmente **adempiti** gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Individuazione dell'attività svolta

Le Finanze hanno precisato che *ai fini dell'individuazione dell'attività svolta, si considerano prestazioni di servizi le attività indicate nel D.M. 17.1.1992 [CFF 1331], cioè quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972, recante «istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» nonché quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e), f) e h) del medesimo articolo* (si veda pag. 103, G.P.F. 2A/2000).

Finalità

La norma agevolativa ha lo scopo di incentivare nuove attività economiche da parte delle persone fisiche e delle aziende familiari sostenendole durante i primi tre anni di esercizio, normalmente caratterizzati da elevati costi di inizio attività e ridotti volumi di ricavi.

Test di convenienza

In realtà la convenienza del nuovo regime di tassazione agevolata, al pari di quello delle attività marginali, in termini di risparmio d'imposta, **è piuttosto deludente**.

La circolare n. 1/2001 ha precisato, infatti, che il reddito prodotto dalle attività oggetto dell'agevolazione in esame, **non partecipa** alla formazione del **reddito complessivo**. Ne consegue che l'imposta sostitutiva dell'Irpef **non considera detrazioni e oneri deducibili** normalmente fruibili da parte dei contribuenti.

È necessario pertanto che i soggetti ammessi al regime agevolato, verifichino con attenzione gli effetti fiscali prodotti da tale opzione, comparandoli con il carico d'imposta del regime ordinario. In particolare devono svolgere tale indagine i soggetti che non possiedono altri redditi oltre a quello oggetto dell'agevolazione: coloro che tra questi hanno redditi entro la soglia dei 25-30 milioni di lire annue, difficilmente troveranno conveniente aderire al regime agevolativo.

È chiaro infatti che l'imposta sostitutiva pari al 10% (pertanto inferiore all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito), produce sicuramente un beneficio nei confronti dei soggetti che, accanto alla nuova iniziativa agevolata, possiedono altri redditi per i quali possono godere delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

Non è escluso, comunque, che le Finanze possano intervenire nuovamente per chiarire questi aspetti con una successiva circolare.

Vi è comunque da sottolineare che il forfait **non rappresenta un regime obbligatorio**: il soggetto può pertanto valutare quale sistema applicare.

Semplificazioni contabili

Il regime agevolato, però, consente una notevole **semplificazione** degli adempimenti contabili. In particolare i soggetti ammessi sono **esonerati** dagli **obblighi di registrazione** e di tenuta delle **scritture contabili**, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'IVA, nonché dalle **liquidazioni** e dai **versamenti periodici** rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal D.P.R. 23.3.1998, n. 100.

Permangono comunque a carico dei predetti soggetti gli **obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conser-**

vazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF 6322].

Cause di decadenza

Il regime agevolato **cessa** di avere efficacia ed il contribuente **è assoggettato** a tassazione ordinaria quando:

- a decorrere dal **periodo** di imposta **successivo** a quello in cui i compensi/ricavi **superano il limite di 60/120** milioni di lire in misura non eccedente il 50% (pertanto 90 milioni di lire nel caso di attività professionale, artistica e di prestazioni di servizi, 180 milioni per le imprese che svolgono altri tipi di attività);
- a decorrere dallo **stesso esercizio** d'imposta i compensi/ricavi **superino i predetti limiti in misura eccedente il 50%**.

Tabelle

Al fine di chiarire tale meccanismo i tecnici dell'amministrazione finanziaria hanno fornito le seguenti tabelle (vedi pag. seg.)

Assistenza fiscale e credito d'imposta

L'art. 13, co. 4, L. 388/2000, prevede che i **soggetti ammessi** a fruire del **regime agevolato** per le nuove iniziative di lavoro autonomo e di impresa, **possono farsi assistere** negli **adempimenti tributari semplificati** (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.) dall'**ufficio delle entrate territorialmente competente** in ragione del domicilio fiscale. In tale evenienza, il contribuente dovrà munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Lavoratori autonomi ed imprenditori che effettuano prestazioni di servizi

	Compensi/ricavi conseguiti nell'anno	Anno in cui sono stati conseguiti i compensi/ricavi	Anno successivo
Fino a	60.000.000	Agevolazione	Agevolazione
Da	60.000.001 a 90.000.000	Agevolazione	Decadenza
Oltre	90.000.000	Decadenza	—

Imprenditori che effettuano altre attività

	Compensi/ricavi conseguiti nell'anno	Anno in cui sono stati conseguiti i compensi/ricavi	Anno successivo
Fino a	120.000.000	Agevolazione	Agevolazione
Da	120.000.001 a 180.000.000	Agevolazione	Decadenza
Oltre	180.000.000	Decadenza	—

A tal fine è prevista l'**attribuzione** di un **credito d'imposta** utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 pari al **40% del prezzo unitario di acquisto** delle attrezzature informatiche precedentemente indicate e comunque **non superiore a Lire 600.000**. Il credito d'imposta che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** e non è rimborsabile, è concesso anche nel caso di acquisto mediante locazione finanziaria (il credito è commisurato al 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati per ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza di lire

600.000).

Il credito d'imposta compete a condizione che l'apparecchiatura informatica acquistata sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Rilevanza del reddito

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, pur non concorrente alla formazione del reddito complessivo IRPEF, **deve comunque essere tenuto in considerazione** dei fini **contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia** ai sensi dell'art. 12, co. 3,

D.P.R. 917/1986 [CFF 5112].

Disposizioni attuative

Il Ministero delle Finanze, con uno o più decreti, dovrà stabilire:

- le modalità di esercizio dell'opzione per il regime agevolato;
- le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica;
- le procedure per connettersi con il sistema informativa dell'Agenzia delle entrate;
- gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici delle entrate.